

COMUNE DI CANDIOL

Città Metropolitana Torino

DECRETO N. 3 DEL 30/05/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI . DECRETO DI NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

IL SINDACO

Premesso che il 25 maggio 2018 diventerà efficace il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, abrogativo della Direttiva 95/46/CE, finalizzato a consolidare e armonizzare la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

Visto l'art. 28 del citato regolamento Europeo che prevede il ricorso, da parte del Titolare del Trattamento, ai Responsabili del trattamento in grado di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

Ritenuto opportuno, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Candiolo, nominare quali Responsabili del Trattamento le Posizioni Organizzative di ogni settore, in relazione a tutte le banche dati afferenti il settore assegnato

Visti :

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
- l'atto di nomina del Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

DECRETA

1. Di nominare per quanto in premessa le Posizioni Organizzative, Responsabili dei Settori sotto indicati, responsabili del trattamento di tutte le banche dati personali afferenti il proprio settore.
 - a. SETTORE DEMOGRAFICO : TONELLI MARIA
 - b. SETTORE FINANZIARIO - DE LAZZER MICHELANGELO
 - c. SETTORE AMMINISTRATIVO - BOSTICCO LUCIANA
 - d. SETTORE TECNICO - SANTARSIERO ERNESTO
 - e. SETTORE VIGILANZA URBANA - PAVIA BRUNO

2. Di attribuire alle suddette P.O. il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

3. Di assegnare le seguenti attività:
 - tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
 - adozione delle idonee misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei trattamenti
 - assistenza al Titolare nella conduzione dell'impatto sulla protezione dei dati fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso
 - informazione al Titolare senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali c.d. "data breach" per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

4. Di disporre che detto incarico verrà esercitato nel rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento sopra riportato ed in particolare nell'art. 28 :
 - Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
 - il responsabile del trattamento inoltre si impegna a:
 - a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vietи tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
 - d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
 - e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

- f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati
- h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- i) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

IL SINDACO
Firmato digitalmente